



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.560/T/17.09 del 24 marzo 2017

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Esecuzione Penale Esterna
e di Istituto Penitenziario
LORO SEDI

**Oggetto: Trasparenza - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali. Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017.
-Esclusione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006 -**

Cari Colleghe e Colleghi,

Vi invio la nota Prot. n.559/T/17.08 del 24 marzo 2017 di pari oggetto che il Si.Di.Pe. ha inviato sulla delicata questione della pubblicazione dei dati ex art.14 del D.lgs. n.33/2013 relativi al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità nonché al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, oltre che p.c. al Gabinetto del Guardasigilli, per richiedere un'attenta disamina della questione.

In considerazione del carattere tecnico-giuridico delle questioni e, in tal senso, della loro complessità, pare opportuno rimandare alla lettura della predetta nota del Si.Di.Pe..

Anche in questo caso il Si.Di.Pe. si distingue per la qualità formale e sostanziale del suo intervento sindacale, che ha presupposto uno studio accurato delle delicate questioni in argomento, e che conferma, senza soluzione di continuità, il serio impegno di tutela dei diritti dei dirigenti penitenziari .

Naturalmente il Si.Di.Pe. seguirà gli sviluppi della questione e Vi terrà informati .

Grazie per la Vostra fiducia...e se non siete ancora iscritti rompete ogni indugio e fatelo subito.

Buon lavoro.

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro



twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.559/T/17.08 del 24 marzo 2017

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Santi Consolo
ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento
per la Giustizia Minorile e di Comunità
Presidente Gemma Tuccillo
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse,
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Dott. Pietro Buffa
ROMA

Al Direttore generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile,
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Cons. Vincenzo Starita
ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia
Presidente Giovanni Melillo
ROMA

Oggetto: Trasparenza - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali. Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017.

-Esclusione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006 -

Con la presente si desidera sottoporre all'attenzione delle SS.LL. la materia indicata in oggetto, per i conseguenti provvedimenti di competenza, necessari per riportare la stessa nell'ambito delle corrette previsioni normative.

Questa organizzazione sindacale, infatti, è venuta a conoscenza che con nota Prot. n. 5503 del 12/02/2017, che si allega, la Direzione Generale del Personale, delle Risorse e

1

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro



twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità ha richiesto al personale dirigenziale penitenziario ed ai dirigenti Area1 del Comparto Ministeri di adempiere alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

Con successiva nota Prot. n. 14853 del 22/03/2017, che pure si allega, il medesimo Dipartimento ha sollecitato dirigenti stessi alla sollecita trasmissione della dichiarazione reddituale personale e le dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ovvero la dichiarazione del mancato consenso prestato da parte di questi.

Pertanto, sulla base di tale recente novella normativa, a parere dell'Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità, sia i dirigenti penitenziari sia dirigenti di Area1 del *"Comparto Ministeri"*, titolari di incarichi dirigenziali, dovrebbero produrre, per la pubblicazione nei modi di legge sul sito web del Ministero della Giustizia, oltre all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti per gli incarichi dirigenziali svolti, anche il curriculum vitae e le dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi, nonché le dichiarazioni reddituali e patrimoniali per sé e per i propri familiari - coniuge non separato e parenti entro il secondo grado - ovvero la dichiarazione di mancata prestazione del consenso di questi ultimi al citato adempimento.

A parere di questa Organizzazione Sindacale l'applicabilità della normativa al personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria – ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario e ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna – è esclusa o quanto meno è tutta da verificare, stante l'espressa riserva di legge contenuta

2

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

nell'articolo 3 n. 1 ter del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, che espressamente dispone che, in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è, e rimane tuttora disciplinato, dal rispettivo ordinamento, contenuto nella Legge 27 luglio 2005, n. 154 *“Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”* e nel Decreto Legislativo n. 63/2005 recante, appunto *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”*.

A ciò si aggiunga che, a mente dell'articolo 4 comma 3 della Legge n. 154/2005 e nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, della medesima Legge ed ella stipula del primo Accordo Negoziabile di categoria, allo stato, il rapporto di lavoro del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico. Tale regime, in via interpretativa e di continuità¹, è stato a suo tempo individuato nel trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, con il beneplacito e l'avallo degli organi di controllo - Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia e Corte dei Conti -, che hanno regolarmente vistato i decreti di nomina ed i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico dei dirigenti penitenziari.

Di conseguenza, dal momento che non consta a questa Direzione che sui siti web del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, siano stati mai pubblicati i dati in questione relativi ai dirigenti ed ai dirigenti generali della Polizia di Stato, dati che, invece, oggi sono richiesti ai dirigenti penitenziari ruolo di esecuzione penale esterna dal

¹ Si ricorda che l'art.2 della L. 27 luglio 2005, n. 154 recita: *“1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico. 2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento»”*.

Con i D.M. 30 settembre 2015, D.M. 18 ottobre.2006, i due DD.MM. 30 novembre 2006 si è provveduto a dare attuazione all'art. 2 e 4 della L. 27 luglio 2005, n. 154 inquadrando nei ruoli della Carriera dirigenziale penitenziaria neo istituita il personale neo nominato dirigente, prevedendo che *“ (...)Considerato che fino alla data del 17 novembre 2004 al personale dirigente penitenziario in questione è stato attribuito il trattamento giuridico ed economico delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e ritenuto, in assenza di diverse indicazioni, che tale regime sia quello al quale si riferisce la nonna transitoria contenuta nell'art 4, comma 3, della legge 27 luglio 2005, n. 154 (...) Al personale nominato dirigente ai sensi dell'art. 1 che precede è applicabile (...) il trattamento giuridico ed economico spettante, ai sensi della normativa vigente, al personale dirigenziale (...) della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. (...)”*.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità e che, domani, potrebbero essere richiesti anche dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per i dirigenti penitenziario ruolo dei direttori di istituto penitenziario, si richiede alle SS.LL. di voler attentamente valutare la portata della normativa sopra richiamata, escludendo precauzionalmente "more temporis" la sua applicazione nei confronti dei dirigenti penitenziari, trattandosi di personale in regime di diritto pubblico, ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si tratta, infatti, di una categoria di pubblici dipendenti alla quale non possono certo essere applicate indiscriminatamente e tanto meno in via analogica, normative che disciplinano il trattamento e le modalità di "pubblicità" dei dati personali e patrimoniali concernenti altre categorie di dirigenti statali, quali, appunto, i dirigenti appartenenti all'Area 1 del Comparto Ministeri dello stesso Ministero della Giustizia.

Corre l'obbligo di evidenziare, inoltre, che l'eventuale pubblicazione, nel dubbio circa l'applicabilità della normativa in esame al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, determinerebbe un danno grave ed irreparabile le cui conseguenze non potrebbero più essere ristorate e che potrebbero esporre l'Amministrazione a responsabilità, anche patrimoniali, discendenti da possibili contenziosi.

D'altra parte è di immediata verificabilità la circostanza che per nessuna delle categorie di personale in regime di diritto pubblico, dirigenti e personale delle magistrature, si è ancora proceduto alla pubblicazione dei dati patrimoniali della novella di che trattasi.

Appare, quindi, opportuno, che, a cura dell'Amministrazione Penitenziaria e di quella della Giustizia Minorile sia intrapresa ogni utile iniziativa nelle competenti sedi istituzionali – Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Ministero della Giustizia, Autorità Nazionale Anticorruzione ed ove necessario, Governo e Parlamento della Repubblica – per salvaguardare la specificità della carriera dirigenziale penitenziaria, la cui peculiarità e la cui esclusione dal ruolo unico della dirigenza statale è stata di recente ribadita dall'articolo 11 n. 1 lettera b) n. 1) della Legge 07/8/2015 n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche."



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

A questo proposito si segnalano alcune pronunce della magistratura amministrativa in materia (che si allegano in copia), che vanno attentamente valutate alla luce del peculiare contesto nel quale i dirigenti penitenziari sono chiamati a svolgere le loro delicate funzioni dirigenziali. Tali funzioni si svolgono nel delicato, complesso e multiproblematico settore dell'esecuzione delle misure penali privative e limitative della libertà personale, con diretta e personale responsabilità nel mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina interna ed esterna degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni, nonché nel settore dell'esecuzione penale esterna e, cioè, nel variegato mondo delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive, della messa alla prova e così via.

Con lo spirito di offrire ogni più utile contributo alla delicata questione, restiamo, dunque, in attesa di un cortese cenno di riscontro in ordine alle iniziative che le SS.LL. riterranno di adottare al riguardo.

Cordialmente

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Prot. 5503

Roma, 01 FEB. 2017

A tutti i Sigg. Dirigenti

Di Area 1

Penitenziari
LORO SEDI

E, p.c.

Al Sig. Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità
Dott. Francesco Cascini

Al Dirigente dell'Ufficio I del Capo Dipartimento
Dott. Concetto Zanghi

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del
Ministero della Giustizia

LORO SEDI

Oggetto: Trasparenza - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 - Capo II - obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso il Ministero ha richiamato l'adempimento previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 97/2016.

La normativa in questione prevede che:

"Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) il curriculum;*
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle*



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5”.

Come si evince, occorrerà pertanto procedere alla pubblicazione sul sito web del Ministero nella sezione Trasparenza/Personale/Dirigenti, di una apposita scheda riepilogativa, delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali, per sé e per i familiari (*coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano*), delle dichiarazioni circa le variazioni patrimoniali e reddituali e dei curricula vitae di tutti i Dirigenti.

Si evidenzia la disposizione relativa alle “dichiarazioni reddituali e patrimoniali” dei Dirigenti che dovranno essere pubblicate anche dopo la cessazione dell'incarico, per i tre anni successivi.

Per quanto concerne le dichiarazioni reddituali per sé ed i propri familiari (*coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano*), le dichiarazioni patrimoniali dei propri familiari e la eventuale dichiarazione di mancato consenso da parte degli stessi (art. 2 Legge 441/1982, come richiamato dall'art. 14 co.1 lett f D.Lgs 33/2013), seguirà successiva richiesta da parte di questo Ufficio in quanto si è in attesa di specifiche istruzioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso il Ministero.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

La redazione del sito web del Ministero, che curerà la pubblicazione della documentazione in argomento, nel frattempo, ha definito gli allegati modelli di scheda e di dichiarazione.

Più precisamente:

1. La dichiarazione della situazione patrimoniale – (All.1) - da trasmettere in formato *word* e, firmata, anche in formato *pdf*.
2. Il *curriculum vitae* da trasmettere in formato *pdf* con firma e anche in formato *word* o OT. Per la predisposizione del curriculum vitae è possibile utilizzare in alternativa:
 - il modello Magellano (link <http://www.magellanopa.it/dirigenti2009/>) che, oltre alla stampa, da trasformare in *pdf* dopo la firma, consente la creazione di un file in formato OT;
 - il modello *europass* (link <https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>) che è già in formato *word* e che, stampato e firmato, può essere trasformato in formato *pdf*. Il doppio formato *word* e *pdf*, occorre per l'acquisizione al fascicolo cartaceo delle dichiarazioni (*pdf*) e per la pubblicazione sul sito web nei formati accessibili e senza la "firma" (*word*).
3. La scheda informativa (All.2) sarà predisposta direttamente a cura di ciascun Dirigente. Per agevolare la compilazione della scheda sarà inoltrato all'indirizzo *e-mail* di ciascun Dirigente un prospetto, in cui sarà riportato solo il dato relativo al trattamento economico fondamentale. Le SS.LL. avranno cura di verificare il dato sopra detto ed integreranno i dati con l'indicazione degli altri emolumenti accessori percepiti, in adempimento della normativa vigente.

Con l'occasione si richiede ai Sigg. Dirigenti di trasmettere, debitamente compilata e sottoscritta, anche la:

4. dichiarazione prevista dall'art. 20 c.1-2 d. lgs 39/2013 (non sussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità) – (All.3). Tale dichiarazione sarà, a cura di questo Ufficio, conservata nel fascicolo personale.
5. La dichiarazione della situazione patrimoniale per i cessati dalla carica o dall'incarico – (All.4) da trasmettere in formato *word* e, firmata, anche in formato *pdf*.

Si resta in attesa di ricevere le dichiarazioni (vedasi allegati 1,3) e il curriculum vitae, predisposti secondo le modalità sopra indicate, da spedire dalla email personale del dirigente al solo indirizzo di posta elettronica

referenteprevenzionecorruzione.dgm@giustizia.it

nel più breve tempo possibile.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Starita



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
Ufficio III

Prot. **A4853**

Roma, 22 MAR, 2017

URGENTE A VISTA

A tutti i Sigg. Dirigenti
Di Area 1
Penitenziari
LORO SEDI
E, p.c.

Al Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità
Dott.ssa Gemma Tuccillo

Al Dirigente dell'Ufficio I del Capo Dipartimento
Dott. Concetto Zanghi

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del
Ministero della Giustizia

LORO SEDI

Oggetto: Trasparenza - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali. **Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017.**

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione da parte dei titolari di incarichi dirigenziali, si richiama il contenuto della Delibera in oggetto citata (che si invita espressamente a consultare sul sito ANAC al link:

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/241/Delibera_n.241_2017.pdf)

la quale ha ribadito l'obbligo di comunicare anche la dichiarazione reddituale, da intendersi quale ultima dichiarazione disponibile.

Si procederà all'aggiornamento annualmente, entro 1 mese dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi successive.

L'obbligo posto in capo ai titolari di incarichi dirigenziali si estende alle dichiarazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (art. 14 co. 1 lett. f del d.lgs. 33/2013).

Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta – figli dei figli -, i fratelli e le sorelle.

L'ANAC ha precisato che nel caso in cui sia dichiarato il mancato consenso, sussiste l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello di identificazione personale.

La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili; l'obbligo può intendersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione stessa.

Nel ribadire pertanto i contenuti della nota di questa Direzione Generale, trasmessa con prot. n. 5503 del 1 febbraio 2017, si invitano le SS.LL. a trasmettere con la massima urgenza **entro e non oltre il 30**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

marzo p.v., la dichiarazione reddituale personale e le dichiarazioni reddituali e patrimoniali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove vi consentano, ovvero la dichiarazione del mancato consenso prestato da parte di questi, secondo l'allegato fac simile, in formato word, e firmata in pdf, da mail personale, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: referenteprevenzionecorruzione.dgm@giustizia.it.

Si indirizza una annotazione di sollecito a tutti coloro i quali non abbiano ancora provveduto alla trasmissione dei dati di cui alla nota 5503 del 1 febbraio 2017, di procedere nel termine indicato all'aggiornamento, completo con le dichiarazioni di cui alla presente lettera.

Si ricorda che il d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art.14.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Starita

Pubblicato il 02/03/2017

N. 01030/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00564/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano **Orlandi**, Micaela **Grandi**, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Renato Caruso in Roma, via Cristoforo Colombo, n.436;

contro

Garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 34260/96505 del 14 novembre 2016 ricevuta dai ricorrenti il 15 novembre 2016;

- delle note del Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 37894/96505, 37897/96505, 37899/96505, 37892/96505, 37893/96505, 37898/96505, del 15 dicembre 2016

- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto,

eventualmente previa disapplicazione

- dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del medesimo decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali

ovvero, ove necessario, per la rimessione

a. alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, o

b. alla Corte Costituzionale

della questione in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente europea e costituzionale.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Garante per la protezione dei dati personali e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 28 febbraio 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuta la giurisdizione dell'adito Tribunale nella materia della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 6) del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione della richiesta cautelare;

In particolare:

- rilevata la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso;

- valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa, da cui l'esigenza di salvaguardare la *res adhuc integra* nelle more della decisione del merito della controversia;

Ritenuta la sussistenza di giusti motivi, stante la novità e la particolarità della questione, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),

accoglie la suindicata domanda incidentale.

Fissa la discussione del merito della controversia alla pubblica udienza del 10 ottobre 2017.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati

Pubblicato il 12/08/2016

N. 03631/2016REG.PROV.COLL.

N. 00052/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 52/2016 RG, proposto dal dott. Guido Romeo, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Belisario e Guido Scorza, con domicilio eletto in Roma, via dei Barbieri n. 6,

contro

il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e

nei confronti di

Dexia Crediop s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio,

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. III, n. 13250/2015, resa tra le parti e concernente il diniego di accesso agli atti su contratti finanziari in derivati tra lo Stato e taluni istituti di credito;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del solo Ministero intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 14 luglio 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l'avv. Belisario e l'Avvocato dello Stato Tortora;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Il dott. Guido Romeo assume d'esser giornalista e *data business editor* del periodico *Wired*, per il quale cura vari articoli ed inchieste sulla finanza pubblica.

In tal sua qualità, in data 23 marzo 2015, egli ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di accedere ed estrarre copia di «... *tutti i contratti ISDA Master Agreement, Master Service Agreement e Mandate Agreement, ... "contratti in derivati", relativi Term Sheet e qualsiasi altro documento connesso, attualmente in essere...*» tra l'Italia e diciannove istituti di credito stranieri. In subordine, egli ha chiesto d'accedere ai «... *13 contratti in derivati attualmente in vigore tra lo Stato italiano... e banche e istituti finanziari...*, per i quali è ancora presenta la clausola di recesso anticipato...». Tanto perché la testata *Wired*, tenuto conto sia dell'inchiesta parlamentare in corso e dell'attualità di esso, ha deciso di «... *avviare un'inchiesta giornalistica... sul tema...*». A suo dire, sussiste l'interesse ad accedere ai documenti stessi per esercitare il diritto di cronaca ex art. 21 Cost., mentre questi «... *sono necessari al fine di divulgare informazioni di utilità sociale... (e) ... non sono tra quelli considerati riservati...*» da tal P.A.

2. – Il Ministero è rimasto inerte sull'istanza attorea.

Sicché il dott. Romeo ha adito il TAR Lazio, a seguito del silenzio così serbato e con il ricorso n. 6692/2015 RG, al fine d'accedere ai citati documenti e di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenerne l'ostensione e l'esibizione ex art. 116, c. 4, c.p.a. Il dott. Romeo, premettendo cenni su tali contratti in derivati tra Stato e

istituti finanziari e sulla trasparenza dei dati sulla spesa pubblica, deduce l'assenza di divieti, nella fonte primaria e nel combinato disposto dell'art. 7 del DM 5 gennaio 2012 e dell'art. 3 del DM 13 ottobre 1995 n. 561, all'accesso di tali atti o alla loro divulgazione.

L'adito TAR, con sentenza n. 13250 del 24 novembre 2015, ha respinto la pretesa attorea, con la condanna alle spese di lite. In particolare, il TAR ha ritenuto che: a) – la posizione di giornalista del dott. Romeo e l'interesse dei potenziali lettori ad una maggior informazione sui contratti in derivati non sono elementi sufficienti a fondare una legittimazione qualificata all'accesso; b) – l'effetto di tale divulgazione è pregiudizievole sulle attività in derivati, con svantaggio competitivo di Stato ed istituti nel mercato relativo.

3. – Appella quindi il dott. Romeo, con il ricorso in epigrafe, deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza per: A) – non aver riconosciuto, in capo a lui, un interesse rilevante e differenziato a tal accesso (strumentale alla libertà d'informazione garantita e riconosciuta agli organi di stampa) nonché in considerazione degli obblighi di buona fede e di collaborazione cui è tenuta la P.A. verso il privato; B) – la falsa rappresentazione dei fatti di causa, essendo stato chiesto un numero delimitato di atti (individuati in modo specifico secondo quanto già reso pubblico in esito a detta indagine parlamentare), non preordinato ad un controllo generalizzato dell'attività amministrativa; C) – l'illegittimità del diniego tacito circa taluni affermati e non dimostrati effetti pregiudizievoli sulle attività in derivati; D) – l'illegittima condanna alle spese di lite. Resiste in giudizio il Ministero intimato, che insiste per il difetto di legittimazione dell'appellante all'accesso e per l'infondatezza del presente gravame.

All'udienza camerale del 14 luglio 2016, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

4. – L'appello è fondato limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio, per il resto non potendo esser condiviso, anche se la sentenza del Tribunale amministrativo merita, in punto di motivazione, le precisazioni che si esporranno.

4.1 In primo luogo, occorre sgomberare il campo da argomentazioni che, ad avviso del Collegio, non riguardano in maniera decisiva il *thema decidendum*.

Per quanto riguarda le controdeduzioni dell'Amministrazione appellata, si rammenti che, nel caso in esame, l'odierno appellante ha agito a seguito del silenzio serbato dalla P.A. sulla sua istanza d'accesso. Sicché non dura fatica il Collegio a reputare l'assunto della difesa erariale, sullo scopo dell'accesso per svolgere un controllo generalizzato dell'azione amministrativa e sull'effetto pregiudizievole dell'eventuale ostensione dei richiesti contratti in derivati sul mercato relativo, nulla più che un argomento difensionale. Ma ciò si risolve nella inammissibile –secondo ricevuti principi- sostituzione d'un concreto provvedimento di diniego, mai emanato, con uno scritto difensivo che, volto a surrogare una inespressa volontà della P.A., che potrebbe pure avere opinioni più articolate al riguardo.

Per altro verso, con riguardo a quanto deduce l'appellante, è ben noto al Collegio, ma altrettanto non pertinente ai presenti fini, l'arresto di questo Consiglio (cfr. Cons. St., V, 17 marzo 2015 n. 1370), secondo cui «... *il diritto di accesso ... è collegato a una riforma di fondo dell'Amministrazione, ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa desumibili dall'art. 97 Cost., che s'inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività... amministrativa quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi e illegalità...*», poiché nella specie si controverte non sulla *ratio* generale dell'accesso, ma della sua utilizzabilità da parte dell'appellante nella concreta situazione per cui è causa e nel contesto normativo della legge n. 241, invocato dall'appellante medesimo.

Invero, il punto centrale della presente controversia è e resta, avendo voluto l'appellante adoperare proprio lo strumento ex artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241 deducendo la propria libertà di informarsi per informare, la soggezione del diritto di accesso, come ivi delineato, alle stringenti regole colà previste e, quindi, la legittimazione dell'appellante al loro uso e, di conseguenza, ai rimedi che l'ordinamento appresta a garanzia di questo.

Di ciò il TAR ha dato buona contezza, laddove ha precisato che, se fosse «... *sufficiente l'esercizio dell'attività giornalistica ed il fine di svolgere un'inchiesta... su una determinata tematica per ritenere, per ciò solo, il richiedente autorizzato ad accedere a documenti in possesso... (della P.A.) ..., sol perché genericamente riconducibili all'oggetto di detta "inchiesta", si finirebbe per introdurre una sorta di inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa che la normativa sull'accesso non conosce...».*

4.2 In altri termini, l'istanza di accesso proposta in via amministrativa dall'appellante e la conseguente domanda giudiziale vanno valutate, per saggiare la legittimità del diniego (*rectius*: silenzio) opposto dall'Amministrazione alla luce dell'invocato disposto normativo, senza poter prendere in considerazione la successiva evoluzione della disciplina normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e di conoscenza dei relativi atti.

Non sfugge al Collegio come dottrina e giurisprudenza abbiano svolto un'opera di ridefinizione della formula dell'art. 21 Cost., giungendo a configurare una libertà di cronaca ed una più ampia libertà d'informare. Ciò ha comportato da tempo il consolidamento dell'autonomia della libertà di informazione, in sé e rispetto alla libertà di opinione e di stampa, ma soprattutto la maturazione della differenza tra profilo attivo e profilo passivo della libertà stessa. In particolare, per quel che qui concerne, il primo profilo si sostanzia nella libertà d'informare (cioè di comunicare e diffondere idee e notizie), il secondo, che attiene ai destinatari dell'informazione,

si specifica nella libertà di esser informati, ma, si badi, come mero risvolto passivo della libertà d'informare, oltre che nella libertà di accedere alle informazioni.

L'elaborazione più significativa, cui ha dato luogo l'interpretazione evolutiva dell'art. 21 Cost., si rinviene senz'altro sul profilo passivo della libertà d'informazione.

Al riguardo, l'attenzione s'è incentrata anzitutto sulle posizioni soggettive inerenti alla libertà di informarsi, con particolare riguardo sia all'interesse a ricevere le notizie in circolazione e *non* coperte da *segreto o da riservatezza*, sia all'interesse a ricercare le notizie. Tralasciando il primo interesse, poiché esula dall'oggetto del presente giudizio, più complessa è la fisionomia dell'interesse a ricercare le notizie, che l'appellante in sostanza ha azionato in questa sede. V'è, per vero, una stretta interdipendenza tra quell'interesse e l'attività di chi divulga le informazioni, tant'è che la giurisprudenza, anche antica, di questa Sezione si è espressa (cfr. Cons. St., IV, 6 maggio 1996 n. 570; cfr., più di recente, id., 22 settembre 2014 n. 4748) sulla posizione qualificata e differenziata degli organi di stampa (e, quindi, dei giornalisti) circa la conoscenza (del contenuto) degli atti detenuti dalla P.A. Si richiama, da ultimo, anche il nuovo approdo «... *dell'ordinamento comunitario in subjecta materia circa una compiuta evoluzione verso una società dell'informazione e della conoscenza (cfr. Direttiva 2003/98/CE) ...*».

4.3 Tuttavia, se è vera la relazione giuridica tra chi informa e chi viene informato, non solo non si può legittimamente predicare l'esistenza d'un diritto soggettivo in capo ai destinatari tale addirittura da condizionare la posizione di chi informa pure nei contenuti e nel risultato, ma non si ravvisa, nel corpo dello stesso art. 21 Cost., il fondamento di un generale diritto di accesso alle fonti notiziali, al di là del concreto regime normativo che, di volta in volta e nell'equilibrio dei molteplici e talvolta non conciliabili interessi in gioco, regolano tal accesso.

In altre parole, occorre evitare ogni generalizzazione sul rapporto tra diritto d'accesso e libertà di informare. Il nesso di strumentalità tra le due figure, che pure esiste, si sostanzia non già reputando, come fa l'appellante, il diritto di accesso qual presupposto necessario della libertà d'informare, ma nel suo esatto opposto. È il riconoscimento giuridico di questa che, in base alla concreta regolazione del primo, diviene il presupposto *di fatto* affinché si realizzi la libertà d'informarsi.

Sicché, come ha a suo tempo detto la Sezione, è pur vero che «... *in linea di principio non si può equiparare la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi...*». Tuttavia, «... *occorre... pur sempre tener presente l'ambito soggettivo e quello oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela sottesa all'accesso, presupponendo... un interesse personale e concreto, strumentale all'accesso...*». Pertanto «... *non è consentito dilatare l'ambito applicativo della normativa garantista di cui al citato art. 22 della legge n. 241...*».

Ciò non significa che v'è un diniego generale al diritto di accesso alle fonti per l'informazione, né che il diritto ad essere informati si esaurisca nella libertà d'informarsi come mero risvolto fattuale della libertà d'informare.

Vuol dire piuttosto che va condotta un'indagine circa la consistenza della situazione legittimante all'accesso e che la relativa valutazione va articolata a seconda della disciplina normativa di riferimento, che varia in significative parti sia con riguardo ai caratteri della posizione legittimante (l'interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata" di cui alla legge n. 241), sia dei vari presidi che la legge pone verso l'accesso generalizzato (non collegato, cioè, ad un interesse qualificato e differenziato o comunque volto a un controllo diffuso sull'attività dei pubblici poteri). In particolare sul versante dei rapporti con i pubblici poteri, il legislatore non sconta limiti generali nel prevedere in favore dei cittadini una serie più o meno ampia di diritti ad essere informati,

come avviene, per esempio, con le regole di pubblicità ex art. 29 del Dlg 14 marzo 2013 n. 33.

E' fondamentale sottolineare, al riguardo, che l'evoluzione della legislazione in materia, che pure è via via sempre più aperta alle esigenze di trasparenza dell'azione pubblica, ha portato a configurare le diverse forme di accesso più che a guisa di un unico e globale diritto soggettivo di accesso agli atti e documenti in possesso dei pubblici poteri, come un insieme di sistemi di garanzia per la trasparenza, tra loro diversificati pur con inevitabili sovrapposizioni. Sicché s'avrà una maggiore o minore estensione della legittimazione soggettiva, a seconda della più o meno diretta strumentalità della conoscenza, incorporata negli atti e documenti oggetto d'accesso, rispetto ad un interesse protetto e differenziato, diverso dalla mera curiosità del dato, di colui che esprime sì il bisogno di accedere, ma con le modalità previste dalla specifica disciplina normativa invocata.

In altri termini, è da considerare che il sistema nel suo complesso dà luogo a vari tipi d'accesso, con diverse finalità e metodi d'approccio alla conoscenza ed altrettanti livelli soggettivi di pretesa alla trasparenza dei pubblici poteri. Tali livelli, nel sistema della legge n. 241 –che costituisce il parametro normativo di riferimento nel presente giudizio- saranno più ampi quando riguardano la partecipazione di un soggetto ad un procedimento amministrativo (art. 7, c. 1; art. 8, c. 2, lett. b; art. 10, lett. a) della l. 241/1990) o ad un processo amministrativo già in atto (art. 116, c. 2, c.p.a.: cfr., p. es., Cons. St., III, 14 marzo 2013 n. 1533), oppure quando l'accesso riguardi «... *documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici...*» (art. 24, c. 7 della legge n. 241); ma richiederanno pur sempre, nel sistema della legge n. 241, una posizione legittimante nei termini richiesti da quella disciplina. È allora ben chiaro che il diritto d'accesso ex legge n. 241 agli atti amministrativi non è connotato da caratteri di assolutezza e soggiace, oltre che ai limiti di cui all'art. 24 della l.

241/1990, alla rigorosa disamina della posizione legittimante del richiedente, il quale deve dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti. Come si è detto, il diritto di cronaca è presupposto fattuale del diritto ad esser informati ma non è di per sé solo la posizione che legittima l'appellante all'accesso invocato ai sensi della legge n. 241.

Né sembri tutto ciò in contrasto con la c.d. “società dell'informazione” cui a livello europeo tende (cfr. considerando n. 2) la dir. n. 2003/98/CE, poiché, al di là dell'enfasi così manifestata, tale fonte comunque non esclude, nei ben noti ed ovvi limiti di ragionevolezza e proporzionalità, regimi nazionali che possano delimitare l'accesso anche con riferimento alla titolarità di una posizione legittimante).

Diversi sono i presupposti che connotano i casi di c.d. “accesso civico” ex art. 5 del Dlg 33/2013 (anche nel testo previgente alla novella del 2016), che tuttavia presuppongono la sussistenza di un obbligo di pubblicazione (cfr. *funditus* Cons. St., VI, 20 novembre 2013 n. 5515).

E ancora diversi sono i presupposti che disciplinano l'accesso ai sensi del decreto legislativo n. 97 del 2016, che svincola il diritto di accesso da una posizione legittimante differenziata (art. 5 del decreto n. 33 del 2013 nel testo novellato) e, al contempo, sottopone l'accesso ai limiti previsti dall'articolo 5 bis. In tal caso, la P.A. intimata dovrà in concreto valutare, se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche le peculiarità della posizione legittimante del richiedente.

In conclusione, l'appello è da respingere per la non dimostrata sussistenza, nel caso di specie, da parte dell'appellante di una posizione legittimante ai sensi e nei termini di cui alla legge n. 241.

5. – Viceversa, l'appello è da condividere, laddove è diretto contro la condanna alle spese di giudizio di primo grado.

Infatti, sul punto la statuizione del TAR non può essere condivisa, e ciò per due ordini di ragioni. Il primo: è stata l'inerzia del Ministero intimato a provocare la lite, su un'iniziativa d'accesso che lo stesso TAR ha definito «... *ispirata all'apprezzabile fine di svolgere attività di informazione a vantaggio della pubblica opinione...*», dunque non pretestuosa. Il secondo: l'infondatezza della pretesa azionata discende non *ictu oculi*, ma da una vicenda in sé normativamente complessa e connotata da arresti di giurisprudenza e da avvisi della dottrina non univoci e tuttora in divenire, inerenti ad aspetti seri e delicati a rilevanza costituzionale. Per l'una ragione e per l'altra, quindi, sussistevano fin dall'inizio i giustificati motivi per compensare integralmente dette spese, donde la riforma della sentenza appellata sul punto.

6. – L'appello va accolto in tali limiti, ma la complessità della questione e la parziale soccombenza suggeriscono l'integrale compensazione, tra le parti, pure delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 52/2016 RG in epigrafe), lo accoglie limitatamente al capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese, che sul punto va riformata, e lo respinge per il resto con la conferma della sentenza di primo grado e con le precisazioni di cui alla presente sentenza.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2016, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Andrea Migliozi, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvestro Maria Russo

IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6692 del 2015, proposto da:
Guido Romeo, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Belisario, con domicilio
eletto presso lo stesso avv. Ernesto Belisario in Roma, Via dei Barbieri, 6;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Dexia Crediop Spa;

per l'annullamento

del diniego tacito di accesso ai documenti amministrativi richiesti al MEF dal dott.
Guido Romeo con nota a mezzo PEC in data 23.3.2015

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il dott. Guido Romeo, nella sua qualità giornalista e “*data&business editor*” della testata giornalistica “*Wired Italia*” (reg. Tribunale Milano n. 291 del 3.10.2006), inoltrava al Minsitero dell’Economia e delle Finanze a mezzo PEC in data 23 marzo 2015 (doc. 1 ric.), istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990, nella quale si chiedeva: a) l’ostensione di tutti i contratti c.d. “derivati” stipulati dal Ministero menzionato con n. 19 distinte banche e istituti finanziari e denominati “*ISDA Master Agreement, Master Service Agreement e Mandate Agreement*”, comprensivi dei relativi “*Term Sheet*” e di qualsiasi altro documento connesso; b) in via subordinata, l’esibizione dei n. 13 contratti derivati attualmente in vigore tra lo Stato italiano da una parte e banche ed istituti finanziari dall’altra, nei quali è presente la clausola di recesso anticipato, comprensivi dei relativi “*Term Sheet*” e di qualsiasi ulteriore documento connesso.

L’istante, riferendosi anche all’indagine conoscitiva di recente svolta dalla Commissione parlamentare “Finanze” della Camera dei Deputati sul tema degli strumenti finanziari derivati impiegati nel settore pubblico, motivava la suddetta richiesta ostensiva, nell’esercizio del diritto di cronaca e di informazione, dichiarando di avere avviato un’inchiesta giornalistica al fine di dare completa e puntuale informazione all’opinione pubblica in merito all’impiego dei predetti strumenti finanziari ed ai rischi per la finanza pubblica ad essi connessi, con particolare riguardo ai contratti derivati contenenti clausole di chiusura anticipata a

beneficio dell'istituto finanziario, la cui applicazione può comportare gravi perdite economiche in pregiudizio dell'Erario.

In quanto giornalista *“di un organo di informazione titolare del diritto di cronaca”* a presidio di posizioni costituzionalmente garantite (ex art. 21 Cost.), il ricorrente rivendicava (così come rivendica nella presente sede giurisdizionale) il proprio interesse qualificato *“all'ostensione di quanto necessario alla futura redazione di una serie di articoli per la testata “Wired”*.

In assenza di riscontri da parte dell'Amministrazione interessata ed essendo decorso il termine di gg. 30 dalla presentazione dalla suddetta istanza (art. 25, comma 4, L. n. 241 del 1990), il dott. Romeo, con atto notificato al MEF in data 22.5.2015, ha promosso il presente giudizio ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego tacito di accesso ai documenti sopra menzionati che, a suo avviso, è illegittimo in quanto:

1) il ricorrente è legittimato ad accedere ai documenti richiesti stante la strumentalità dell'accesso rispetto all'esercizio dei diritti di cronaca e di informazione ossia del diritto costituzionalmente garantito alla libertà di informazione (art. 21 Cost.); tale diritto, si afferma nel ricorso, può essere limitato solo nel caso in cui i documenti siano coperti dal segreto di Stato mentre, in assenza di un segreto *“ad hoc”*, l'accesso è consentito, essendo evidente l'interesse generale a conoscere la documentazione in oggetto ed altrettanto palese l'interesse *“personale e concreto in capo al dott. Guido Romeo”* alla ostensione di detta documentazione, in quanto strumentale alle finalità di informazione giornalistica dal medesimo perseguita;

2) la mancata ostensione integrerebbe violazione e falsa applicazione del Decreto del MEF del 5.1.2012, del Decreto del Ministero del Tesoro n. 561 del 1995, del Decreto del Ministero delle Finanze n. 603 del 29.10.1996, degli artt. 3 e 24 della Legge n. 241 del 1990 nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e

difetto di istruttoria: i decreti ministeriali citati (vedi in particolare l'art. 3 del D.M. n. 561 del 1995 e del D.M. 603 del 1996), i quali trovano tuttora applicazione in tema di individuazione delle tipologie attizie di pertinenza dell'attuale MEF sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241 del 1990, non contengono alcun riferimento "ai contratti che lo Stato italiano possa aver stipulato con banche o istituti finanziari" (pag. 14 ric.) i quali, pertanto, non possono pertanto essere sottratti al diritto di accesso;

3) il diniego tacito di accesso comporterebbe altresì la violazione degli art. 3 e 24 della Legge n. 241/1990 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, in quanto l'art. 24 cit. contempla ipotesi tassative in cui il diritto di accesso è escluso nei termini seguenti: *"1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi"; i contratti "derivati" attualmente in essere tra lo Stato italiano e banche e istituti di credito non rientrano in alcuna delle categorie sopra menzionate mentre, ai sensi del comma 3, della Legge n 241 del 1990 "tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2 3, 5 e 6";*

4) il diniego di ostensione e la sottrazione di documenti al diritto di accesso debbono essere considerati come eccezioni nell'attività della p.A. che deve in generale ispirarsi alla regola della trasparenza come affermato, tra l'altro nel Documento di Economia e Finanza (DEF) varato dalla Presidenza del Consiglio il

10.4.2015, con specifico riferimento alla trasparenza negli appalti pubblici e nella spesa delle amministrazioni pubbliche italiane; inoltre la individuazione dei documenti che possono essere sottratti all'accesso non può dipendere da una verifica "ad hoc" ma soltanto da una valutazione preventiva mediante l'applicazione di categorie generali ed astratte (quali sono quelle definite dai decreti ministeriali sopra citati i quali, come detto, non contemplano i contratti dello Stato con banche ed istituti finanziari tra i documenti sottratti all'accesso) idonee a impedire che l'esercizio dell'accesso sia rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione interessata (in questa ottica si critica la risposta fornita dal Ministro in occasione della interrogazione parlamentare n. 3/01410).

Alla luce dei motivi sopra esposti il ricorrente, conclusivamente, chiede a questo Tribunale di voler accertare e dichiarare il diritto del Sig. Guido Romeo di prendere visione ed estrarre copia dei contratti oggetto dell'istanza di accesso presentata in data 23.3.2015.

Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero intimato con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha depositato apposita memoria difensiva in cui si chiede l'integrale rigetto della domanda proposta, in ragione il difetto di legittimazione all'accesso in capo all'odierno ricorrente e per essere l'istanza ostensiva preordinata al controllo generalizzato (per quanto "settoriale") dell'azione del MEF in materia di strumenti finanziari derivati, controllo, come noto, vietato dal comma 3 dell'art. 24 della Legge n. 241.

In vista della camera di consiglio parte ricorrente ha depositato proprie note di replica.

La camera di consiglio si è tenuta il giorno 7 ottobre 2015 quando, dopo aver sentito i difensori delle parti, il Collegio ha assunto il ricorso in decisione.

Il Collegio ritiene infondato il ricorso proposto.

In merito alla delicata tematica dei rapporti tra i limiti del diritto di accesso e l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, avente fondamento costituzionale, appare pienamente condivisibile quanto affermato, in linea di principio, dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con la recente sentenza n. 4748 del 22 settembre 2014, secondo cui se è vero che non si può equiparare la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nondimeno non è consentito dilatare l'ambito applicativo della normativa di tipo garantista di cui all'art. 22 della legge n. 241 del 1990 nel caso in cui il numero dei documenti variamente chiesti in ostensione dal giornalista nonché la genericità della richiesta avanzata alle Amministrazioni complessivamente coinvolte nella vicenda lasciano intravedere un intento che si pone al di fuori della portata della norma di cui al citato art. 22, e cioè quello di esercitare un controllo generalizzato sull'attività della P.A.; ammettere in tal caso il diritto di accesso, infatti, equivarrebbe a introdurre una inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

In particolare il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha affermato che *“la Sezione è ben consapevole del particolare valore che assume la libertà di informazione (Corte Costituzionale nn. 126/95; idem 225/1077 e 105/1972), così come è ben a conoscenza di un preciso orientamento giurisprudenziale di questo stesso consesso (sentenza Sez. VI, 5 marzo – 6 maggio 1996 n. 570) circa la posizione qualificata e differenziata della stampa in relazione alla conoscenza degli atti detenuti dalla P.A. Parimenti, sempre in linea di principio, vanno rammentati i nuovi approdi dell'ordinamento comunitario in subjecta materia circa una compiuta evoluzione verso una società dell'informazione e della conoscenza (cfr. Direttiva 2003/98/CE).*

Ciò preliminarmente precisato, occorre però pur sempre tener presente l'ambito soggettivo e quello oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela sottesa all'accesso,

presupponendo, un siffatto diritto (art. 22 della legge n. 241/90 – legge sul procedimento amministrativo e art. 2 comma 1 del DPR n. 352/92 – regolamento di attuazione) un interesse personale e concreto, strumentale all'accesso, in quanto volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (v. in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2000 n. 2109; idem, 22 maggio 1998 n. 820).

Ora, se in linea di principio non si può equiparare la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nondimeno, nella specie non è consentito dilatare l'ambito applicativo della normativa di tipo garantista di cui al citato art. 22 della legge n. 241/90, ove si consideri che nella specie:

a) il numero dei documenti variamente chiesti di conoscere nonché la genericità della richiesta avanzata alle Amministrazioni complessivamente coinvolte nella vicenda lasciano intravedere un intento che si pone al di fuori della portata della norma di cui al citato art. 22, e cioè quello di esercitare un controllo generalizzato sull'attività della P.A., il che equivale a introdurre una inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa;

b) chiedere genericamente atti e documenti riguardanti "l'organizzazione, le attività, le competenze e le attribuzioni delle Autorità coinvolte" vuol dire formulare istanze che, in definitiva si estendono indiscriminatamente ad atti e documenti che possono essere del tutto indifferenti ai fini della richiesta, tramutandosi la domanda di conoscenza in un aggravamento dell'attività amministrativa, senza che possa essere non consentito, tenuto conto agli interessi (pubblici e privati) coinvolti;

c) nella specie l'esercizio del diritto di cronaca viene in rilievo non in quanto tale oggettivamente, ma nella misura in cui è strumentale ad altra finalità, quella di reperire materiale documentale utile alla difesa in giudizio e se così è, il diritto d'accesso non può non essere limitato a quei documenti (esattamente individuati dal Tar in sede di accoglimento parziale) correlati direttamente alla situazione giuridicamente rilevante (il diritto di difesa) e per la quale sussiste

l'esigenza concreta ed attuale di accordare la relativa tutela (Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2003 n. 1122), senza che possa parlarsi di quale che sia la lesione al diritto di informazione d) il giornalista-pubblicista può attingere conoscenza degli atti e documenti non strettamente funzionali al diritto di difesa e rientranti nel concetto di informazioni da rendersi all'opinione pubblica attraverso lo strumento informatico di consultazione di dati e notizie presenti sui siti istituzionali esistenti”.

Applicando le coordinate ermeneutiche sopra testualmente trascritte al caso in esame, si deve ritenere che l'interesse, dedotto come concreto e “personale” dall'odierno ricorrente, per sua espressa ammissione, invero, è finalizzato a trarre, dai documenti contrattuali di cui si chiede l'esibizione, possibili elementi di approfondimento utili all'inchiesta giornalistica avviata sulla tematica dei contratti “derivati” stipulati dal MEF con varie banche ed istituti di credito.

Ad avviso del Collegio la posizione di giornalista ed il possibile interesse dei potenziali lettori ad una maggiore informazione sul tema non appaiono elementi sufficienti a fondare una posizione di legittimazione qualificata all'accesso ai documenti “de quibus”.

Gli elementi addotti dal ricorrente (esigenza di portare a termine una inchiesta giornalistica sul delicato tema dei contratti derivati in ambito pubblico), in altri termini, non risultano idonei a configurare, in capo al medesimo, quell' “*interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*”, secondo quanto prescrive in via generalizzata il comma 1, lett. b) della Legge n. 241 del 1990. Laddove si ritenesse sufficiente l'esercizio dell'attività giornalistica ed il fine di svolgere una “*inchiesta giornalistica*” su una determinata tematica per ritenere, per ciò solo, il richiedente autorizzato ad accedere a documenti in possesso dell'Amministrazione nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, sol perché genericamente riconducibili all'oggetto di detta “*inchiesta*”, si finirebbe per introdurre una sorta di

inammissibile azione popolare sulla trasparenza dell'azione amministrativa che la normativa sull'accesso non conosce (vedi oltre alla citata pronuncia del Consiglio di Stato, anche TAR Lazio, Sez. III, 10 dicembre 2013, n. 10692). Portando infatti alle estreme conseguenze le argomentazioni ricorsuali, in assenza di specifiche fattispecie normative coperte da segreto o riservatezza, la p.A. sarebbe tenuta ad esibire indiscriminatamente la documentazione che il giornalista mira a visionare sulla base dell'argomento di volta in volta da lui liberamente prescelto come di proprio interesse: siffatta pretesa non trova alcun fondamento nel sistema delineato dagli artt. 22 e ss della L. 241 del 1990.

La modalità di accesso pretesa, come si manifesta nel caso in esame, finisce per coincidere in realtà con l'ostensione preordinata "ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" vietata espressamente dall'art. 22, comma 3, L. n. 241 del 1990. Il diritto di accesso ai documenti, infatti, non si configura come una sorta di azione popolare, volta ad ottenere una verifica in via generale della trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa tanto più che, specularmente rispetto al diritto alla conoscenza degli atti, sussiste la legittima pretesa dell'Amministrazione a non subire intralci alla propria attività istituzionale, possibili in ragione della presentazione di istanze strumentali e/o dilatorie tali da produrre un appesantimento dell'azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell'efficienza ed efficacia dell'azione stessa di cui all'art. 97 Cost. (cfr., ex multis, CGA, Sez. Giurisdizionale, 24.10.2011, n. 700; Cons. Stato, Sez. IV, n. 6899 del 2010).

Per quanto delimitato con riferimento a un particolare "settore" di attività amministrativa, quale è quello dei contratti derivati stipulati al MEF in funzione di finanziamento del debito pubblico, la richiesta del dott. Romeo, per quanto ispirata all'apprezzabile fine di svolgere attività di informazione a vantaggio della pubblica opinione, assume evidente valenza esplorativa finalizzata alla conoscenza del

contenuto di contratti stipulati dal MEF, rispetto ai quali non si individua né in capo al ricorrente né della testata editoriale da lui rappresentata alcun interesse differenziato o qualificato rispetto al generico interesse che può avere il “*quisque de populo*”.

Non vale, in realtà, a differenziare la posizione del ricorrente il reiterato richiamo al diritto di cronaca giornalistica ex art. 21 Cost. in quanto il contenuto costituzionalmente garantito di questo fondamentale diritto (rientrante nel più generale “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, cfr. comma 1 dell’art. 21) si sostanzia nella pretesa a non subire ingerenze, condizionamenti o limitazioni dall’esterno da parte di qualsivoglia terzo nonché, specialmente, ad opera del potere pubblico e dei pubblici apparati mentre la tutela costituzionale non arriva certamente a riconoscere (al cittadino in generale ed al giornalista, in particolare) un interesse pretensivo alla realizzazione di condotte positive della p.A., consistenti nella “prestazione” di informazioni e/o documenti sol perché asseritamente utili ai fini dell’informazione, essendo l’ostensione di detti documenti rimessa alla disciplina discrezionale del legislatore, quale materia coperta da riserva relativa di legge, nel quadro dei principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost., come oggi accade per effetto degli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990.

Appare inoltre condivisibile la considerazione esposta dalla difesa erariale (vedi pag. 5 della memoria di costituzione) secondo cui la divulgazione di tali contratti (a prescindere dalla riconducibilità di essi ad una specifica fattispecie coperta da riservatezza) avrebbe riflessi pregiudizievoli sulle attività in derivati poiché determinerebbe un svantaggio competitivo dello Stato nei riguardi del mercato e porrebbe in svantaggio competitivo gli stessi istituti di credito, controparti del Tesoro nei contratti in oggetto, così pregiudicando la disponibilità di essi ad applicare condizioni favorevoli con ripercussioni negative sull’intera gestione del

debito pubblico. Sicché il diniego non appare né pretestuoso né immotivato bensì fondato su elementi di primario rilievo per l'interesse pubblico finanziario.

Per tutto quanto precede il ricorso proposto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il sig. Guido Romeo alla refusione degli onorari di lite in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze che liquida in Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri tutti di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)